



CITTA' DI TREIA

Settore Servizi alla Persona

Servizio "Assistenza e Casa di Riposo - Pubblica Istruzione"

Piazza della Repubblica, 2 - Treia (MC)



Tel. 0733-218731 - 52 Fax. 0733-218732 E mail: servizisociali@treia.sinp.net

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019

(art. 11 L. 431/1998 - L.R. 36/2005)

Art. 1 - OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per l'erogazione di contributi ad inquilini che abbiano sostenuto un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, sostenuta nell'anno 2019 (art. 11 della Legge 431/1998 come modificato dal D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 23 maggio 2014 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288/2009 e ss.mm.ii. - Deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2019).

Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

Soggettivi:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata, esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P. (L.R. 36/2005 e ss.mm.ii.);
- b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Oggettivi:

- c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea; il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno e iscritto nelle liste di collocamento o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 40 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- d) residenza anagrafica nel Comune di Treia e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- e) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore ad € 560,00;
- f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
- g) reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE, non sia superiore a:

- **FASCIA A:** Valore ISEE non superiore ad € 5.953,87 (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2019) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- **FASCIA B:** Valore ISEE non superiore ad € 11.907,74 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS per l'anno 2019) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale. Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monopersonale.

Se il contratto di locazione è intestato a più persone occorre produrre documentazione reddituale di tutte le persone conviventi nell'alloggio.

Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo, redatta utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito www.comune.treia.mc.it e disponibile presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Treia, **dovrà pervenire, a pena di esclusione, dal 9/09/2019 fino al termine del 5/10/2019** (farà fede a tal fine la data del protocollo apposto dal Comune di Treia), all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Treia sito in Piazza Don Nicola Cervigni (Orario di apertura: martedì-venerdì 9.30-12.30 - tel. 0733/218730-218731-218752) o direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune (tel. 0733/218705).

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo; qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento abbia già presentato richiesta di contributo.

Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:

- **DSU e ISEE in corso di validità (anno 2019);**
- **contratto di locazione regolarmente registrato;**
- **ricevute delle mensilità pagate per l'anno 2019 (La verifica del canone effettivamente pagato è effettuata al momento della presentazione della domanda).**

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Il contributo, la cui entità verrà calcolata in dodicesimi **in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate**, viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE ed è tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 50%, per un massimo di contributo pari ad 1/5 dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili. Al fine di evitare procedimenti che non comportino benefici apprezzabili ai richiedenti, non si darà corso all'erogazione del contributo qualora di importo inferiore alla soglia minima di € 60,00. Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.

Art. 5 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procederà con successivo atto alla definizione della graduatoria di cui trattasi in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull'ISEE, stabilendo altresì gli importi massimi concedibili ai singoli richiedenti.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

I richiedenti dovranno presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune erogherà il contributo agli eredi.

Art. 6 - NON CUMULABILITÀ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione (CAS), precisando:

- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile, ai sensi del presente Bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo. Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalle vigenti normative in materia.

Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge, di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (art. 16 del TUIR; art. 10, comma 2, L. 431/1998); in tal caso, l'eventuale contributo spettante sarà erogato al netto della predetta detrazione. Pertanto con la presentazione dell'istanza ai sensi del presente Bando, il richiedente si impegna a comunicare al Comune di residenza l'eventuale detrazione di cui dovesse fruire a seguito della presentazione della denuncia dei redditi anno di imposta 2019.

Art. 7 - VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge e comporteranno la perdita del beneficio.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, con particolare riferimento ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero, il Comune ha facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il dott. Orazio Coppe, Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune, tel. 0733/218731 email: servizisociali@comune.treia.mc.it.

Art. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine di poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca tutti i dati/informazioni indicati nel modello di domanda. Se il richiedente rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non può accogliere la domanda di contributo.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Treia e la persona responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune dott. Orazio Coppe.

I dati personali forniti:

- sono protetti ai sensi del REG. UE N. 679/2016;
- sono raccolti e utilizzati sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del contributo richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamento;
- sono trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa;
- possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
- possono essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La persona interessata può rivolgersi, in qualsiasi momento, al Responsabile del Settore Servizi alla Persona per esercitare i diritti previsti dal REG. UE N. 679/2016.

La normativa che prevede gli obblighi e i compiti relativi al trattamento dei dati, compresi quelli "sensibili", è quella contenuta nel REG. UE N. 679/2016.